CONSERVATORIO
STATALE DI MUSICA
NICOLA SALA
BENEVENTO

MUR
Ministero dell'Università e della Ricerca

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

per titoli ed esami · tempo indeterminato e pieno
n. 1 docente di prima fascia

AFAM042

COMPOSIZIONE, ARRANGIAMENTO E CONCERTAZIONE PER I NUOVI LINGUAGGI MUSICALI

Profilo disciplinare

COMPOSIZIONE, ARRANGIAMENTO E CONCERTAZIONE POP

previgente settore CODC/07 · Composizione e arrangiamento pop-rock

CONSERVATORIO DI MUSICA NICOLA SALA - BENEVENT
- Registro ufficiale - Prot. n° 8297 del 07/08/2026 a. 2026

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

IL DIRETTORE

VISTI gli articoli 33, sesto comma, 51 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, nel testo vigente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 35, 35-bis, 35-ter, 35-quater e 38;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, per quanto compatibile con la disciplina speciale del comparto AFAM;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, con particolare riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo delle domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, in materia di parità di trattamento e di divieto di discriminazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità e delle altre categorie protette, per quanto applicabile;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento agli articoli 678 e 1014, concernenti la riserva di posti in favore dei volontari delle Forze armate, ove applicabile in relazione alle frazioni di riserva maturate o da cumulare;

VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di riserva in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale, ove applicabile;

VISTO il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici dei soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, recante il «Regolamento concernente le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM», applicabile a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, 4, 8, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, concernenti, rispettivamente, la programmazione del personale, il ciclo del reclutamento, il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente, la piattaforma telematica ministeriale e le disposizioni finali e transitorie;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, che consente di indicare nel bando uno specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate dall'Istituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, recante la disciplina transitoria dei requisiti di partecipazione alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato fino alla conclusione della prima procedura nazionale di abilitazione;

VISTO l'articolo 17, commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, che riconosce priorità al reclutamento mediante le graduatorie nazionali ancora vigenti e capienti e disciplina i conseguenti adempimenti delle Istituzioni;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'individuazione del previgente settore artistico-disciplinare CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock;

VISTO il decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati rideterminati i settori artistico-disciplinari delle Istituzioni AFAM e le relative declaratorie, nonché le tabelle di corrispondenza tra i previgenti e i nuovi settori;

PRESO ATTO che, in base alla Tabella B allegata al decreto ministeriale n. 128/2025, il previgente settore CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock confluisce nel settore AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali;

VISTO il decreto direttoriale MUR 6 marzo 2025, n. 205, recante la definizione dei profili disciplinari ricompresi nei nuovi settori artistico-disciplinari, che individua, nell'ambito del settore AFAM042, i profili "Composizione, arrangiamento e concertazione jazz" e "Composizione, arrangiamento e concertazione pop";

VISTA la declaratoria del settore AFAM042, secondo la quale oggetto del settore sono gli aspetti compositivi e la relativa ricerca nell'ambito dei nuovi linguaggi musicali, comprendendo la composizione originale, l'elaborazione, la trascrizione, l'arrangiamento e l'improvvisazione, nonché le competenze di orchestrazione, concertazione e direzione musicale, anche nelle esperienze di creazione istantanea e collettiva eterodiretta;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro pro tempore vigenti relativi al comparto "Istruzione e Ricerca" – Sezione AFAM, nonché la contrattazione collettiva integrativa nazionale vigente;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM, prot. n. 9368 dell'8 settembre 2025, adottato in attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024;

VISTA l'offerta formativa vigente del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento e rilevata la presenza di insegnamenti e percorsi formativi riconducibili alle pratiche musicali d'insieme, alla popular music e ai nuovi linguaggi musicali;

VISTA la nota MUR prot. n. 6324 del 30 giugno 2026, concernente la programmazione triennale del reclutamento del personale AFAM e gli adempimenti relativi all'anno accademico 2026/2027;

VISTA la nota MUR prot. n. 7019 del 13 luglio 2026, concernente l'aggiornamento delle Tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, la programmazione triennale e il budget assunzionale;

VISTO l'Avviso MUR prot. n. 7324 del 20 luglio 2026, concernente le graduatorie nazionali del personale docente AFAM;

VISTE la nota MUR prot. n. 7553 del 24 luglio 2026, recante indicazioni operative per il reclutamento del personale docente e ricercatore per l'anno accademico 2026/2027, e la successiva nota MUR prot. n. 7948 del 31 luglio 2026, recante ulteriori chiarimenti conclusivi in materia di reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

VISTA la proposta del Consiglio Accademico approvata nella seduta del 7 luglio 2026, con la quale è stata definita la programmazione triennale del reclutamento del personale per il triennio 2026/2027–2028/2029;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 14 luglio 2026, con la quale, su proposta del Consiglio Accademico, è stata approvata la "Programmazione strategica del capitale umano – Piano triennale del reclutamento del personale 2026/2027–2028/2029";

VISTA la deliberazione integrativa e attuativa del Consiglio di accademico/amministrazione prot. 7702 del 17.07.2026, con la quale è stato confermato, tra gli interventi di reclutamento a tempo indeterminato e pieno per l'anno accademico 2026/2027, n. 1 posto di docente di prima fascia per il settore AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali, profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop";

PRESO ATTO che la predetta programmazione ha destinato alla copertura del posto la corrispondente facoltà assunzionale, determinata secondo il costo medio equivalente vigente del docente di prima fascia a tempo pieno, pari a euro 58.385,87, nel rispetto del budget assunzionale disponibile e degli equilibri di bilancio dell'Istituzione;

VISTA la dotazione organica vigente del personale docente del Conservatorio per l'anno accademico 2026/2027 e le relative risultanze della piattaforma ministeriale;

ACCERTATO, sulla base degli atti d'ufficio, che il posto oggetto della presente procedura risulta vacante, disponibile e compreso nella dotazione organica dell'Istituzione;

PRESO ATTO che gli organi collegiali, nell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, hanno disposto che la presente procedura concorsuale di sede non sia preceduta da una procedura di mobilità;

VISTO l'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, prot. n. 7324 del 20 luglio 2026, con il quale sono state pubblicate le graduatorie nazionali del personale docente AFAM aggiornate al 20 luglio 2026, suddivise per i previgenti settori artistico-disciplinari, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTO, in particolare, l'elenco allegato al predetto Avviso, che ne costituisce parte integrante;

ACCERTATO che nel suddetto elenco non risulta presente alcuna graduatoria nazionale vigente e capiente riferita al previgente settore CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock, confluito, ai sensi della Tabella B allegata al decreto ministeriale n. 128/2025, nel settore artistico-disciplinare AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali, con riferimento al profilo disciplinare "Composizione, arrangiamento e concertazione pop";

PRESO ATTO, conseguentemente, che per il posto oggetto della presente procedura non risultano candidati reclutabili mediante scorrimento delle graduatorie nazionali e che non trova applicazione la priorità prevista dall'articolo 17, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024 in favore delle graduatorie nazionali vigenti e capienti;

RITENUTO, pertanto, che, nel rispetto delle indicazioni operative impartite dal Ministero con nota prot. n. 7553 del 24 luglio 2026, possa procedersi alla copertura del posto mediante concorso pubblico di sede per titoli ed esami.

CONSIDERATO che l'individuazione del profilo disciplinare "Composizione, arrangiamento e concertazione pop", corrispondente al previgente settore CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock, risulta oggettivamente correlata all'offerta formativa, alla domanda di formazione, alle attività di produzione artistica e alle esigenze didattiche programmate dal Conservatorio;

CONSIDERATO che la specificazione del predetto profilo non determina l'istituzione di un autonomo settore artistico-disciplinare, né introduce requisiti di partecipazione ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, ma delimita, nel rispetto dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, l'ambito nel quale saranno valutati i titoli e saranno definite le prove concorsuali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024, il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato avviene mediante selezione pubblica per titoli ed esami;

RILEVATA la necessità di concludere la procedura entro il termine del 31 ottobre 2026, nel rispetto delle indicazioni operative impartite dal Ministero per l'anno accademico 2026/2027;

CONSIDERATO che, secondo quanto prescritto dalla nota MUR prot. n. 7553 del 24 luglio 2026, l'efficacia della presente procedura e la stipulazione del conseguente contratto individuale di lavoro devono essere espressamente subordinate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzatorio della spesa assunzionale, previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2024;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 docente di prima fascia per il settore artistico-disciplinare AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali, profilo disciplinare "Composizione, arrangiamento e concertazione pop";

DECRETA

di emanare il seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato e pieno di n. 1 docente di prima fascia per il settore artistico-disciplinare AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali, profilo disciplinare "Composizione, arrangiamento e concertazione pop", già CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock.

Art. 1
Oggetto della procedura, profilo disciplinare, posto e sede di servizio

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime d'impegno a tempo pieno, di **n. 1 docente di prima fascia**, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" – Sezione AFAM, per il seguente settore artistico-disciplinare e profilo disciplinare:

- **codice:** AFAM042;
- **settore artistico-disciplinare:** *Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali*;
- **profilo disciplinare:** *Composizione, arrangiamento e concertazione pop*;
- **previgente settore di corrispondenza:** CODC/07 – *Composizione e arrangiamento pop-rock*.
- **Il posto non è soggetto a riserva. Restano applicabili i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente.**

2. Oggetto del settore sono gli aspetti compositivi e la relativa ricerca nell'ambito dei nuovi linguaggi musicali, comprendendo la composizione originale, l'elaborazione, la trascrizione, l'arrangiamento e l'improvvisazione. In relazione agli sviluppi storico-stilistici del jazz e della popular music, il settore comprende le competenze linguistiche e tecnico-espressive relative all'uso della voce e di ogni organico strumentale.
3. Il settore comprende altresì l'orchestrazione e l'arrangiamento nei repertori nei quali la funzione compositiva non è integralmente prescrittiva, nonché le competenze di concertazione e direzione musicale, anche nell'ambito di esperienze di creazione istantanea, collettiva ed eterodiretta.
4. Lo specifico profilo disciplinare **"Composizione, arrangiamento e concertazione pop"**, individuato dal decreto direttoriale MUR 6 marzo 2025, n. 205, e corrispondente al previgente settore **CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock**, è correlato alle esigenze didattiche programmate dal Conservatorio e alla relativa offerta formativa. Esso delimita, nell'ambito del settore AFAM042, i contenuti delle prove concorsuali e l'ambito di pertinenza per la valutazione dei titoli, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e n), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, senza costituire un autonomo settore artistico-disciplinare né introdurre requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa vigente e dal presente bando.
5. Il posto messo a concorso è già compreso nella dotazione organica vigente del Conservatorio ed è **vacante e disponibile per assenza del titolare**. La sede di servizio e di prima destinazione è il **Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento**, con decorrenza giuridica ed economica dall'anno accademico **2026/2027**, subordinatamente al perfezionamento dei presupposti normativi, amministrativi e finanziari previsti dalla disciplina vigente.
6. Al termine della procedura è approvata una graduatoria di merito composta da un numero di candidati non superiore al numero dei posti messi a concorso e, pertanto, nel caso della presente

procedura, da **un solo candidato, individuato quale vincitore**, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito.

7. È altresì approvato, separatamente dalla graduatoria di merito, l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinato in base all'esito delle prove concorsuali e, in particolare, secondo il punteggio complessivo conseguito nelle due prove, nel rispetto delle soglie di idoneità stabilite dal presente bando.
8. In caso di indisponibilità del vincitore alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, il Conservatorio può procedere allo scorrimento dell'elenco degli idonei secondo l'ordine ivi risultante. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 83/2024, tale elenco non può essere utilizzato da Istituzioni diverse dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento per la stipulazione di contratti di qualsivoglia natura o durata.
9. La partecipazione al concorso, lo svolgimento delle prove, la valutazione dei titoli, la formazione della graduatoria di merito e dell'elenco degli idonei, nonché l'assunzione del vincitore, sono disciplinati dalle disposizioni del presente bando, dal Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM e dalla normativa vigente.
10. Costituisce condizione essenziale del presente bando la seguente clausola: **«L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024».** Restano altresì necessarie la permanenza, alla data dell'assunzione, del posto vacante e disponibile e delle corrispondenti facoltà assunzionali.

Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana oppure possesso di una delle condizioni previste dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono pertanto ammessi:

1. i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
2. i familiari di cittadini dell'Unione europea, ancorché cittadini di Paesi terzi, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3. i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
4. i titolari dello status di rifugiato;
5. i titolari dello status di protezione sussidiaria;

b) maggiore età;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di docente di prima fascia oggetto del presente bando. Il Conservatorio si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo, secondo la normativa vigente;

e) insussistenza delle cause ostative all'assunzione presso una pubblica amministrazione indicate nel presente articolo.

2. I candidati che non abbiano la cittadinanza italiana devono, inoltre:

a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di cittadinanza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza è accertata dalla Commissione giudicatrice nell'ambito delle prove concorsuali.

3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:

a) abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, relativa al settore artistico-disciplinare **AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali**;

b) essere docente a tempo indeterminato inquadrato nel settore artistico-disciplinare **AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali**, tenuto conto della corrispondenza con il previgente settore **CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock**, stabilita dal decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

c) fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 83/2024:

1. essere inserito a pieno titolo in una delle graduatorie nazionali del personale docente AFAM; oppure
2. avere superato una procedura concorsuale pubblica e selettiva finalizzata all'inclusione in una graduatoria d'Istituto e avere maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici, presso le Istituzioni AFAM, nei corsi previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, oppure nei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
3. Ai fini del comma 3, lettera c), numero 2), per procedura concorsuale pubblica e selettiva finalizzata all'inclusione in una graduatoria d'Istituto si intende una procedura caratterizzata almeno dalla pubblicazione di un avviso, dalla valutazione comparativa dei candidati da parte di una Commissione e dall'approvazione di una graduatoria finale.
4. Il periodo utile per la maturazione del requisito di cui al comma 3, lettera c), numero 2), è compreso tra il **1° novembre 2017**, corrispondente all'inizio dell'anno accademico 2017/2018, e il **31 ottobre 2025**, corrispondente alla conclusione dell'anno accademico 2024/2025.
5. Ai fini dell'accertamento del requisito di cui al comma 3, lettera c), numero 2), è riconosciuto come anno accademico di insegnamento il servizio prestato per almeno centottanta giorni, nell'ambito del medesimo anno accademico, con contratto di lavoro a tempo determinato oppure con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
6. Ai fini del computo sono considerati i periodi di insegnamento e quelli equiparati per legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, compresa la documentata partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, diploma e prova finale, purché l'incarico di docenza sia stato conferito a seguito di procedura selettiva pubblica.
7. È altresì riconosciuto come anno accademico di insegnamento il servizio prestato, nell'ambito del medesimo anno accademico, per almeno centoventicinque ore, mediante:

a) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) contratto di prestazione d'opera intellettuale;

c) incarico conferito ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

Le centoventicinque ore possono comprendere le ore documentate di partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, diploma e prova finale, purché l'incarico di docenza sia stato conferito a seguito di procedura selettiva pubblica.

8. Per ciascun anno accademico l'annualità è riconosciuta quando risulti raggiunta almeno una delle soglie indicate nei commi 5 e 7 in relazione alla corrispondente tipologia contrattuale. Non è ammessa la conversione aritmetica tra giorni e ore né il cumulo tra servizi soggetti a differenti unità di computo, salvo che una disposizione normativa o ministeriale direttamente applicabile lo consenta espressamente. Il servizio prestato nel medesimo anno accademico non può comunque essere computato per più di una annualità ai fini del requisito di ammissione.
9. Il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di istruzione superiore non costituisce autonomo requisito di accesso ai sensi del comma 3, lettera c), numero 2). Esso può essere valutato come titolo alle condizioni stabilite dagli articoli 5 e 8, qualora l'Istituzione e il corso risultino di livello almeno ISCED 6/EQF 6 e la documentazione, corredata da traduzione ufficiale o certificata conforme, consenta di verificare natura, contenuto, durata e modalità di conferimento dell'incarico.
10. Non possono partecipare alla procedura e, comunque, non possono essere assunti:

a) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ), un componente del Consiglio di amministrazione o un componente del Consiglio accademico del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, ai sensi dell'articolo 17, comma 23, del D.P.R. n. 83/2024. Il divieto ha carattere tassativo e la sua violazione comporta l'esclusione dalla procedura, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento;

b) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di disposizioni di settore;

d) coloro che siano stati licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, secondo la normativa legislativa o contrattuale vigente;

e) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

f) coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscano impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

11. I candidati che abbiano procedimenti penali in corso, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione oppure precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale sono tenuti a dichiararli nella domanda, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato oppure quella presso la quale penda il procedimento. La mera pendenza di un procedimento non determina automaticamente l'esclusione, ferme restando le valutazioni spettanti all'Amministrazione nei casi previsti dalla legge.
12. I candidati che abbiano presentato la domanda entro il termine e con le modalità stabilite dal bando sono ammessi alla procedura con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e, ove compatibili con la loro natura, anche alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Il Conservatorio può verificare il possesso dei requisiti in qualsiasi fase della procedura e può disporre, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione del candidato che ne risulti privo. L'eventuale ammissione alle prove non preclude l'adozione del successivo provvedimento di esclusione.

Art. 3
Graduatoria di merito ed elenco dei candidati idonei

1. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile a ciascun candidato è pari a **100 punti**, di cui massimo **75 punti** per le prove d'esame e massimo **25 punti** per i titoli di servizio e per i titoli artistici, culturali e professionali.
2. Conseguono l'idoneità esclusivamente i candidati che abbiano ottenuto congiuntamente:

a) un punteggio complessivo non inferiore a **60 punti su 100**;

b) almeno **50 punti sui 75** complessivamente attribuibili alle prove d'esame.

3. La valutazione di ciascun candidato è corredata dal giudizio analitico previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera o), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.
4. La graduatoria definitiva di merito è formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito ed è composta da un numero di candidati non superiore al numero dei posti messi a concorso. In ragione dell'unico posto bandito, essa reca un solo candidato, dichiarato vincitore, purché abbia conseguito le soglie di idoneità di cui al comma 2.
5. Separatamente dalla graduatoria definitiva di merito è approvato l'elenco dei restanti candidati idonei. In conformità all'articolo 8, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 83/2024, tale elenco è ordinato in base all'esito delle prove concorsuali e, in particolare, secondo il punteggio complessivo conseguito nelle due prove. In caso di parità si tiene conto, nell'ordine, del maggior punteggio complessivo

risultante dalla somma delle prove e dei titoli e, in caso di ulteriore parità, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 13.

6. Qualora il vincitore rinunci alla nomina o non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Conservatorio, decade dal diritto alla stipula del contratto ed è escluso dalla graduatoria. Il Conservatorio procede allo scorrimento dell'elenco degli idonei secondo l'ordine ivi risultante, previa verifica del permanere di tutti i presupposti di legge.
7. L'elenco degli idonei non può essere utilizzato da Istituzioni diverse dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento per la stipulazione di contratti di qualsivoglia natura o durata.

Art. 4
Modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di irricevibilità, **esclusivamente per via telematica**, mediante la compilazione e l'invio del format di candidatura disponibile sul Portale unico del reclutamento "InPA", all'indirizzo www.inpa.gov.it.

Non sono ammesse domande presentate mediante posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata, consegna diretta, servizio postale o con modalità diverse da quella indicata nel presente comma.

2. La domanda deve essere inviata entro le ore **23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul Portale InPA**. Il giorno della pubblicazione non è computato nel termine. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Devono essere sottoscritti gli allegati:

- **ALLEGATO A - titoli di studio e servizi**
- **ALLEGATO B - titoli artistico-culturali e professionali**
- **Ricevuta di pagamento del contributo**
- **ULTERIORE DOCUMENTAZIONE**

Nella piattaforma INPA gli "ALLEGATI" richiesti, possono essere inseriti spuntando la sezione: "Ulteriori titoli preferenza".

1. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

2. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte indicazioni da parte dei candidati, a mancata o tardiva comunicazione di cambi di indirizzo, nonché a eventuali disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La data di pubblicazione sul Portale InPA costituisce il riferimento esclusivo per il computo del termine di presentazione delle domande.

3. Il bando è pubblicato anche:

a) sul sito istituzionale del Conservatorio, all'indirizzo www.conservatorio.bn.it, nelle sezioni previste dalla normativa vigente;

b) sulla piattaforma telematica ministeriale dedicata ai concorsi AFAM, all'indirizzo afam-bandi.cineca.it.

4. Per accedere alla procedura il candidato deve previamente registrarsi sul Portale InPA. La registrazione è gratuita ed è effettuata mediante SPID, Carta d'identità elettronica – CIE, Carta nazionale dei servizi – CNS oppure mediante altra identità digitale ammessa dal Portale ai sensi della normativa vigente, compresa l'identificazione elettronica riconosciuta nell'ambito del sistema eIDAS.

L'identificazione informatica del candidato effettuata mediante uno dei predetti sistemi assolve l'obbligo di sottoscrizione della domanda. Non è pertanto richiesta la presentazione di una separata istanza firmata, né mediante firma autografa né mediante firma digitale.

05 Il candidato, previa compilazione del proprio curriculum nel Portale con valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare nella domanda:

a) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita;

b) cittadinanza italiana oppure il possesso di una delle condizioni previste dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

c) indirizzo di residenza e, se diverso, domicilio;

d) indirizzo di posta elettronica certificata o domicilio digitale intestato al candidato, indirizzo di posta elettronica ordinaria e recapito telefonico;

e) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure, per i candidati non cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di cittadinanza, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;

f) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione stabiliti dall'articolo 2 del presente bando, specificando il titolo in forza del quale partecipa alla procedura;

g) il codice AFAM042, il settore artistico-disciplinare "Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali" e il profilo disciplinare "Composizione, arrangiamento e concertazione pop", per i quali è presentata la candidatura;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'assunzione presso una pubblica amministrazione previste dall'articolo 2 del presente bando;

i) le eventuali condanne penali riportate con sentenza passata in giudicato, nonché gli eventuali procedimenti penali in corso, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale, indicando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato oppure quella presso la quale pende il procedimento;

l) di non avere rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ), un componente del Consiglio di amministrazione o un componente del Consiglio accademico del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento;

m) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto a riserve o preferenze, specificandone analiticamente la natura e gli elementi necessari per la relativa verifica, secondo quanto previsto dall'articolo 13;

n) tutti i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali dei quali chiede la valutazione, riportando, per ciascun titolo, le informazioni richieste dal Portale e dal presente bando;

o) l'eventuale condizione di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento – DSA e la conseguente necessità di ausili, tempi aggiuntivi, strumenti compensativi o altre misure previste dalla normativa vigente;

p) di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti, dei titoli e della documentazione dichiarati;

q) di avere preso integrale conoscenza del bando e di accettarne, senza riserva, tutte le disposizioni;

r) di essere consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze amministrative derivanti da dichiarazioni false o mendaci, dalla formazione o dall'uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

6. Il candidato deve allegare alla domanda, entro il termine di scadenza, la documentazione prevista dall'articolo 5 del presente bando, rispettando i formati, le dimensioni e le modalità tecniche indicate dal Portale.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del versamento del contributo di partecipazione, non rimborsabile, pari a euro 10,00 (dieci/00), da effettuarsi entro il termine di scadenza del bando, tramite il c/c del Conservatorio Statale di Musica N. Sala al seguente IBAN:IT19O0899715000000000063410; Nella causale del versamento deve essere riportata la seguente dicitura: "Contributo concorso CODI25 – Accompagnamento pianistico – Cognome e Nome".

Il mancato versamento del contributo entro il termine di scadenza comporta l'esclusione dalla procedura. La sola omessa allegazione della ricevuta non comporta l'esclusione qualora il pagamento, tempestivamente eseguito, risulti univocamente verificabile d'ufficio; in tale ipotesi il responsabile del procedimento può richiedere la regolarizzazione documentale entro un termine perentorio. Il contributo non è rimborsato in caso di esclusione, rinuncia, revoca della candidatura o mancata partecipazione alle prove.

I titoli e i servizi dei quali sia richiesta la valutazione devono essere dichiarati in modo analitico e completo. Non saranno valutati titoli genericamente richiamati, indicati mediante rinvio complessivo al curriculum oppure privi degli elementi indispensabili per identificarne natura, contenuto, durata, data e soggetto conferente o certificatore.

7. Le candidate che, per stato di gravidanza o allattamento, necessitino di specifiche misure organizzative per partecipare alle prove possono darne comunicazione anche successivamente alla presentazione della domanda, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **conservatoriobn@pec.it**, allegando la documentazione strettamente necessaria. Il Conservatorio assicura l'adozione delle misure previste dall'articolo 7, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, nel rispetto della riservatezza dell'interessata.
8. Al completamento dell'invio, il Portale attribuisce alla candidatura un codice identificativo e rende disponibile una ricevuta. Il candidato deve conservare la ricevuta quale prova dell'avvenuta e tempestiva presentazione della domanda.

La mera compilazione della domanda, in assenza del definitivo invio entro il termine di scadenza, non costituisce valida presentazione della candidatura.

9. Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla scadenza del termine, anche se già inviata. In caso di più candidature presentate dal medesimo candidato, è presa in considerazione esclusivamente quella trasmessa per ultima in ordine cronologico; le precedenti si intendono integralmente revocate e prive di effetto.
10. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, del Portale, accertato dall'Amministrazione, che impedisca la presentazione della domanda o il caricamento degli allegati, il termine è prorogato per un periodo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

Dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga è data comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul Portale InPA e sul sito istituzionale del Conservatorio. Restano esclusi i malfunzionamenti o i ritardi imputabili ai dispositivi, alla connessione o alle credenziali personali del candidato.

11. Ogni variazione della residenza, del domicilio, della PEC, del domicilio digitale, dell'indirizzo di posta elettronica o del recapito telefonico deve essere tempestivamente aggiornata sul Portale, ove tecnicamente possibile, e comunicata al Conservatorio all'indirizzo PEC **conservatoriobn@pec.it**.

Il Conservatorio non assume responsabilità per la dispersione o il mancato recapito delle comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni fornite dal candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione delle variazioni, da disguidi imputabili a terzi, da caso fortuito o da forza maggiore.

12. Le comunicazioni generali relative alla procedura, compresi il calendario delle prove, le convocazioni e gli esiti, sono effettuate attraverso il Portale InPA e pubblicate sul sito istituzionale del Conservatorio. Le eventuali comunicazioni individuali sono trasmesse alla PEC o al domicilio digitale dichiarato dal candidato.
13. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il **Direttore amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento.**

Il responsabile del procedimento è contattabile all'indirizzo PEC **conservatoriobn@pec.it**, fermo restando che tale indirizzo non può essere utilizzato per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5
Titoli da dichiarare e documentare ai fini della valutazione e della graduatoria

1. I candidati devono dichiarare nella domanda, in modo analitico e completo, i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali dei quali chiedono la valutazione.

I titoli artistici, culturali e professionali devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Non sono valutabili titoli conseguiti successivamente, ancorché derivanti da attività iniziate prima della scadenza.

2. I titoli di servizio sono valutabili esclusivamente se riferiti al periodo compreso tra il **1° novembre 2017**, corrispondente all'inizio dell'anno accademico 2017/2018, e il **31 ottobre 2025**, corrispondente alla conclusione dell'anno accademico 2024/2025.

Per i rapporti di servizio protrattisi oltre il 31 ottobre 2025 è valutabile esclusivamente la parte di servizio maturata entro tale data.

La maturazione, dopo la scadenza della domanda, di un requisito di partecipazione o di un'annualità di servizio non consente l'ammissione con riserva e non può essere utilizzata ai fini della presente procedura.

3. I servizi, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se gli incarichi siano stati conferiti a seguito di una procedura selettiva pubblica.

Per ciascun servizio dichiarato il candidato deve indicare:

a) la denominazione completa dell'Istituzione presso la quale il servizio è stato prestato;

b) l'anno accademico di riferimento;

c) il settore artistico-disciplinare, il previgente settore disciplinare o il profilo oggetto dell'insegnamento;

d) la tipologia del contratto o dell'incarico;

e) la data iniziale e finale del servizio oppure il numero complessivo delle ore svolte;

f) gli estremi del bando o dell'avviso pubblico, comprensivi di protocollo, data e sede di pubblicazione;

g) gli estremi del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, comprensivi di protocollo, data e sede di pubblicazione.

Qualora gli elementi dichiarati non consentano di individuare inequivocabilmente il servizio, la procedura selettiva e la relativa graduatoria, il servizio non è valutabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 in materia di chiarimenti e regolarizzazione delle mere irregolarità formali.

4. Il servizio prestato presso Istituzioni di istruzione superiore estere, comprese quelle appartenenti all'Unione europea, deve essere dichiarato e documentato entro la scadenza del bando.

Il candidato deve allegare:

a) la certificazione rilasciata dall'Istituzione estera, nella lingua originale;

b) la traduzione ufficiale o certificata conforme in lingua italiana, effettuata secondo la normativa vigente;

c) l'eventuale legalizzazione o apostille, ove richiesta;

d) la documentazione attestante la natura giuridica e il livello dell'Istituzione;

e) l'indicazione dell'attività di docenza svolta, dell'insegnamento impartito, del periodo e del numero di giorni o di ore di servizio;

f) l'attestazione che l'attività è stata svolta nell'ambito di corsi riconducibili almeno al livello ISCED 6 – primo ciclo/Bachelor/EQF 6 oppure ISCED 7 – secondo ciclo/Master/EQF 7;

g) gli elementi idonei a dimostrare che l'incarico è stato conferito mediante una procedura pubblica e selettiva o mediante una procedura estera a essa sostanzialmente corrispondente.

La mancanza della documentazione necessaria a verificare la natura dell'Istituzione, il livello del corso, la durata e il contenuto del servizio comporta la mancata valutazione del titolo.

05 I titoli di studio conseguiti all'estero e dichiarati esclusivamente come titoli valutabili sono presi in considerazione qualora, entro la scadenza del bando, siano stati dichiarati equipollenti o equivalenti oppure abbiano ottenuto il riconoscimento accademico previsto dalla normativa vigente.

Il candidato deve indicare gli estremi del relativo provvedimento e allegarne copia, ove il documento non sia acquisibile d'ufficio.

Resta distinta la disciplina prevista dall'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il titolo estero eventualmente utilizzato quale requisito di ammissione a un concorso pubblico.

6. Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono sottoposte a controlli, anche a campione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del medesimo decreto.

I controlli sono svolti dal Conservatorio per il tramite del responsabile del procedimento, anche su richiesta o segnalazione motivata della Commissione giudicatrice.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di una dichiarazione:

a) se la dichiarazione riguarda un requisito di ammissione, il candidato è escluso dalla procedura;

b) se riguarda un titolo valutabile, il relativo punteggio è annullato e la graduatoria è conseguentemente rettificata;

c) se ha determinato l'assunzione, trovano applicazione la decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000 e le ulteriori conseguenze stabilite dalla legge;

d) restano ferme le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e la segnalazione alle Autorità competenti.

7. Non è consentito fare rinvio a domande, dichiarazioni, curricula, pubblicazioni o documentazione prodotti in altre procedure concorsuali o comunque già depositati presso il Conservatorio o presso altre Amministrazioni.

Ogni titolo del quale si chiede la valutazione deve essere specificamente dichiarato nella domanda e, quando richiesto dal bando, documentato mediante gli allegati caricati sul Portale InPA entro il termine di scadenza.

8. I titoli che danno diritto a riserva o preferenza devono essere posseduti e dichiarati nella domanda entro il termine di scadenza.

Il candidato che intenda avvalersi della riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 deve dichiarare gli estremi dell'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e gli ulteriori elementi necessari alla verifica del diritto.

I titoli di preferenza applicabili in caso di parità sono quelli indicati nell'articolo 13 del presente bando.

9. L'omessa dichiarazione di un titolo entro la scadenza ne impedisce la successiva valutazione. Non è consentito integrare dopo la scadenza nuovi titoli, nuovi servizi, pubblicazioni, prodotti artistici, titoli di riserva o preferenza non tempestivamente dichiarati.

È consentita esclusivamente la regolarizzazione di irregolarità formali oppure il chiarimento di dati già dichiarati entro la scadenza, purché ciò non determini l'introduzione di un nuovo titolo, la modificazione sostanziale del titolo dichiarato o l'attribuzione di un vantaggio concorsuale non risultante dalla domanda originaria.

Art. 6
Inammissibilità della domanda, regolarizzazione ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile la domanda:

a) presentata oltre il termine perentorio stabilito dall'articolo 4;

b) presentata con modalità diverse dall'invio telematico tramite il Portale InPA;

c) compilata sul Portale ma non definitivamente inviata entro il termine di scadenza;

d) che, per difetto degli elementi essenziali, non consenta di identificare il candidato o la procedura alla quale egli intende partecipare.

2. Sono esclusi dalla procedura:

a) i candidati privi, alla data di scadenza, di uno dei requisiti generali o specifici di ammissione previsti dall'articolo 2;

b) i candidati che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall'articolo 2;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'Area delle Elevate Qualificazioni (EQ), un componente del Consiglio di amministrazione o un componente del Consiglio accademico del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, ai sensi dell'articolo 17, comma 23, del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83;

d) i candidati che abbiano reso dichiarazioni non veritiere relativamente a requisiti essenziali per l'ammissione, ferme restando le conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

e) i candidati che non provvedano, nel termine assegnato, alla regolarizzazione di un'irregolarità essenziale sanabile richiesta dal responsabile del procedimento.

f) i candidati che non abbiano effettuato, entro il termine di scadenza, il versamento del contributo di partecipazione previsto dall'articolo 4.

3. La mancata o incompleta documentazione di requisiti, titoli, precedenze, riserve o preferenze tempestivamente dichiarati è assoggettata, nei casi consentiti, al soccorso istruttorio. L'integrazione può riguardare esclusivamente documenti e circostanze già esistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e non può determinare l'introduzione di nuovi titoli o vantaggi concorsuali. Qualora, anche all'esito del soccorso istruttorio, un titolo rilevante esclusivamente ai fini del punteggio non risulti verificabile con certezza quanto a natura, possesso, contenuto, durata o riferibilità al candidato, esso non è valutato senza che ciò comporti l'esclusione dalla procedura.

Resta fermo che non è consentita la dichiarazione o produzione tardiva di nuovi titoli, servizi, riserve o preferenze.

4. Il responsabile del procedimento può richiedere al candidato, assegnando un termine perentorio e congruo:

a) chiarimenti su dichiarazioni già rese;

b) la rettifica di errori materiali riconoscibili;

c) la regolarizzazione di omissioni o incompletezze meramente formali;

d) la produzione di elementi necessari alla verifica di circostanze già compiutamente dichiarate entro la scadenza.

La regolarizzazione non può essere utilizzata per:

a) presentare tardivamente la domanda;

b) acquisire o dichiarare ex novo un requisito non posseduto o non dichiarato entro la scadenza;

c) introdurre nuovi titoli, servizi, pubblicazioni o prodotti artistici;

d) modificare sostanzialmente il contenuto della candidatura;

e) dichiarare tardivamente titoli di riserva o preferenza.

05 L'esclusione può essere disposta in qualsiasi fase della procedura, anche successivamente allo svolgimento delle prove, sulla base degli accertamenti del responsabile del procedimento oppure di una segnalazione motivata della Commissione giudicatrice.

L'esclusione è adottata con decreto motivato del Direttore del Conservatorio. L'eventuale partecipazione alle prove non preclude l'adozione del successivo provvedimento di esclusione.

6. Il provvedimento di esclusione è comunicato al candidato attraverso il Portale InPA, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 487/1994, ed è reso disponibile sul sito istituzionale e sugli ulteriori portali della procedura, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e mediante utilizzo del codice identificativo della candidatura.

Il provvedimento può essere trasmesso anche alla PEC o al domicilio digitale indicato dal candidato. L'eventuale mancato recapito della comunicazione aggiuntiva mediante PEC, quando imputabile all'inesatta indicazione o al mancato aggiornamento del recapito da parte del candidato, non incide sull'efficacia della comunicazione effettuata tramite il Portale InPA.

7. L'esclusione comporta la cessazione della partecipazione alla procedura e rende prive di effetto le prove eventualmente già sostenute e i punteggi eventualmente attribuiti, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di documentazione falsa.

Art. 7
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta:

a) dal Direttore del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) da due docenti in servizio presso altre Istituzioni del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, appartenenti al settore artistico-disciplinare **AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali** oppure a un settore artistico-disciplinare affine.

L'eventuale affinità del settore deve essere espressamente individuata e motivata nella deliberazione del Consiglio accademico recante la proposta dell'elenco dei nominativi.

2. I due componenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi proposta dal Consiglio accademico.

Prima dell'inserimento nella lista deve essere verificato che ciascun docente:

a) sia in servizio presso un'Istituzione diversa dal Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento;

b) appartenga al settore AFAM042 oppure a un settore motivatamente individuato come affine;

c) non abbia già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da Istituzioni AFAM nel medesimo anno accademico;

d) non si trovi, sulla base delle dichiarazioni preliminarmente acquisite, in alcuna situazione ostativa o di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

3. Ai fini del rispetto dei principi di pari opportunità e di equilibrio di genere, la lista di sei nominativi è composta, di regola, da tre docenti di genere femminile e tre docenti di genere maschile.

L'eventuale impossibilità oggettiva di assicurare tale composizione deve essere espressamente documentata e motivata nella deliberazione del Consiglio accademico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001.

4. Il sorteggio si svolge in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio ed è contemporaneamente accessibile mediante collegamento telematico.

La data, l'orario, il luogo e il link per il collegamento sono stabiliti con decreto del Direttore, pubblicato sul Portale InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio e sulla piattaforma ministeriale dei concorsi AFAM.

La seduta è presieduta dal responsabile del procedimento, che si avvale del personale del Conservatorio per le operazioni materiali e per la verbalizzazione.

Eventuali variazioni della data, dell'orario, del luogo o del link sono rese note mediante tempestiva pubblicazione sui medesimi portali.

05 Il sorteggio avviene con modalità idonee a garantire casualità, trasparenza e verificabilità delle operazioni.

È estratto l'ordine completo dei nominativi compresi nella lista. Il primo nominativo estratto è individuato quale primo componente esterno; il secondo componente è individuato nel primo nominativo successivamente estratto appartenente a un genere diverso.

I restanti nominativi, nell'ordine risultante dall'estrazione, costituiscono l'elenco per le eventuali sostituzioni. In caso di sostituzione si procede individuando il primo nominativo utile dello stesso genere del componente cessato, in modo da conservare l'equilibrio originario della Commissione.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale, pubblicato sui portali della procedura.

6. La Commissione è nominata con decreto del Direttore del Conservatorio, pubblicato sul Portale InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio e sulla piattaforma ministeriale dei concorsi AFAM.

Entro tre giorni dall'adozione, il decreto di nomina è trasmesso alla consigliera o al consigliere di parità competente, ai sensi dell'articolo 57, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

7. Ai componenti della Commissione si applicano:

a) l'articolo 11, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile;

b) l'articolo 35, comma 3, lettera e), e l'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

c) l'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, imparzialità e prevenzione della corruzione.

Ferma restando la funzione di Presidente attribuita al Direttore dall'articolo 8 del D.P.R. n. 83/2024, non possono essere nominati componenti esterni coloro che ricoprano cariche politiche, che siano componenti di organi di direzione politica, che siano rappresentanti sindacali oppure che siano stati designati da confederazioni od organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.

8. Prima di compiere qualsiasi attività valutativa, ciascun componente:

a) dichiara l'insussistenza delle cause ostative previste dall'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

b) prende visione dell'elenco nominativo dei candidati;

c) sottoscrive una dichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza, conflitto di interessi o delle ulteriori cause di incompatibilità e astensione previste dalla normativa vigente;

d) si impegna a comunicare immediatamente ogni causa di incompatibilità sopravvenuta.

L'accertamento di una causa di incompatibilità comporta la sostituzione del componente secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

9. Le dimissioni di un componente per sopravvenuto impedimento devono essere adeguatamente motivate e documentate e producono effetto esclusivamente a seguito del decreto di accettazione adottato dal Direttore.

Con il medesimo decreto o con successivo provvedimento il Direttore nomina il sostituto, individuato secondo l'ordine di estrazione e nel rispetto dell'equilibrio di genere previsto dal comma 5.

10. La Commissione:

a) procede allo svolgimento e alla valutazione delle prove d'esame;

b) valuta i titoli di servizio e i titoli artistici, culturali e professionali;

c) attribuisce i punteggi e formula i giudizi analitici previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera o), del D.P.R. n. 83/2024;

d) forma la graduatoria di merito e l'elenco dei candidati idonei;

e) redige processo verbale di tutte le operazioni svolte.

La valutazione dei titoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal successivo articolo 8, esclusivamente dopo la conclusione delle prove d'esame disciplinate dall'articolo 9.

11. La Commissione opera quale collegio perfetto, con la necessaria partecipazione di tutti i componenti alle attività valutative. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

La Commissione può svolgere le sedute preliminari, organizzative e di valutazione documentale anche mediante strumenti telematici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la contestualità, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

I verbali sono sottoscritti dai componenti e dal segretario verbalizzante, anche mediante firma digitale.

12. La Commissione individua quale segretario verbalizzante il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4, comma 13, oppure un dipendente da questi delegato.

Il segretario assiste la Commissione senza diritto di voto e senza esercitare alcun potere valutativo, che resta attribuito esclusivamente ai componenti della Commissione.

13. Nella seduta preliminare, prima dell'accesso al contenuto delle domande, dei curricula e dei titoli dei candidati, la Commissione determina i criteri specifici di valutazione, in coerenza con i criteri di massima stabiliti dal bando.

I criteri sono pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio e sui portali della procedura almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni valutative e delle prove. La seduta preliminare, limitata agli adempimenti organizzativi e alla predeterminazione dei criteri, non costituisce avvio delle operazioni valutative.

Dopo la pubblicazione, i criteri non possono essere modificati o integrati, salvo la correzione di meri errori materiali, adeguatamente verbalizzata e pubblicata prima dell'inizio delle prove.

14. Le prove d'esame si svolgono in presenza presso la sede del Conservatorio o presso altra sede idonea indicata nel provvedimento di convocazione.

Resta ferma la possibilità di utilizzare strumenti telematici per le attività collegiali che non richiedano la presenza fisica dei candidati.

Art. 8
Valutazione dei titoli di servizio e dei titoli artistici, culturali e professionali

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti dall'articolo 2, la Commissione procede alla valutazione dei titoli esclusivamente nei confronti dei candidati che abbiano superato entrambe le prove d'esame e abbiano conseguito il punteggio minimo previsto dall'articolo 9.

La valutazione è effettuata dopo la conclusione delle prove e consente l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di **25 punti**, così ripartito:

Categoria	Punteggio massimo
Tabella A – Titoli di servizio	16 punti
Tabella B1 – Titoli di studio	3 punti
Tabella B2 – Attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali	6 punti
Totale	**25 punti**

2. Nella seduta preliminare e comunque prima di prendere visione delle domande, dei curricula e dei titoli dichiarati dai candidati, la Commissione determina i criteri specifici e la relativa griglia di valutazione, in coerenza con i criteri di massima stabiliti dal presente articolo.

I criteri specifici sono pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio e sugli ulteriori portali della procedura almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni valutative. Dopo la pubblicazione non possono essere modificati o integrati, salvo la correzione di meri errori materiali, adeguatamente verbalizzata e pubblicata prima dell'inizio della valutazione.

8.1 – Tabella A · Titoli di servizio

Punteggio massimo: 16 punti

3. Sono valutabili i servizi di insegnamento prestati negli anni accademici dal **2017/2018 al 2024/2025**, purché effettivamente maturati entro il **31 ottobre 2025**:

a) presso le Istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) presso le Istituzioni non statali autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, limitatamente ai corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di svolgimento del servizio;

c) nei corsi previsti dall'articolo 3 del D.P.R. n. 212/2005;

d) nei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

e) presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, in corsi di livello non inferiore a EQF 6, purché l'insegnamento sia attinente al settore o al profilo oggetto del concorso;

f) presso Istituzioni superiori estere dell'Unione europea o assimilate, alle condizioni stabilite dal presente articolo e dall'articolo 5.

4. Il servizio è valutabile esclusivamente quando l'incarico sia stato conferito a seguito di una procedura selettiva pubblica.

Per ciascun servizio il candidato deve indicare analiticamente gli elementi previsti dall'articolo 5, compresi gli estremi del bando o dell'avviso pubblico e del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva.

05 Ai fini della determinazione della durata del servizio:

a) per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per i contratti di collaborazione di cui all'articolo 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'anno accademico intero corrisponde ad almeno **180 giorni di servizio**;

b) per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, l'anno accademico intero corrisponde ad almeno **125 ore di insegnamento**.

Sono computabili i periodi di effettivo insegnamento e quelli a esso equiparati dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comprese le attività di esame riconducibili all'incarico dichiarato.

6. Il servizio prestato nel settore **AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali**, specifico profilo **"Composizione, arrangiamento e concertazione pop"**, nonché nel previgente settore **CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock**, è valutato secondo la seguente tabella:

Servizio espresso in giorni	Punti
Fino a 35 giorni	0,00
Da 36 a 71 giorni	0,40
Da 72 a 107 giorni	0,80
Da 108 a 143 giorni	1,20
Da 144 a 179 giorni	1,60
Almeno 180 giorni	2,00

Servizio espresso in ore	Punti
Fino a 24 ore	0,00
Da 25 a 49 ore	0,40

Servizio espresso in ore	Punti
Da 50 a 74 ore	0,80
Da 75 a 99 ore	1,20
Da 100 a 124 ore	1,60
Almeno 125 ore	2,00

7. Il servizio prestato:

a) in un settore artistico-disciplinare o in un profilo diverso da quello oggetto del concorso, purché attinente all'area dei nuovi linguaggi musicali;

b) presso Università statali o non statali legalmente riconosciute, in insegnamenti attinenti al settore e di livello non inferiore a EQF 6;

c) presso Istituzioni estere, quando l'insegnamento sia attinente ma non sostanzialmente corrispondente allo specifico profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop",

è valutato secondo la seguente tabella:

Servizio espresso in giorni	Punti
Fino a 35 giorni	0,00
Da 36 a 71 giorni	0,20
Da 72 a 107 giorni	0,40
Da 108 a 143 giorni	0,60
Da 144 a 179 giorni	0,80
Almeno 180 giorni	1,00

Servizio espresso in ore	Punti
Fino a 24 ore	0,00
Da 25 a 49 ore	0,20
Da 50 a 74 ore	0,40
Da 75 a 99 ore	0,60
Da 100 a 124 ore	0,80
Almeno 125 ore	1,00

8. Per il computo dei servizi si applicano le seguenti disposizioni:

a) la valutazione è effettuata distintamente per ciascun anno accademico;

b) i servizi omogenei prestati nel medesimo anno accademico sono cumulati prima dell'applicazione della corrispondente fascia di punteggio;

c) la somma dei servizi prestati nel medesimo anno accademico non può attribuire più di 2 punti;

d) i periodi temporalmente sovrapposti sono computati una sola volta;

e) il medesimo servizio non può essere valutato contemporaneamente in giorni e in ore: si applica il criterio più favorevole al candidato, purché fondato sulla documentazione dichiarata entro la scadenza;

f) qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi appartenenti a categorie diverse, i relativi punteggi sono sommati entro il limite massimo annuale di 2 punti;

g) il servizio utilizzato per dimostrare il requisito di ammissione può essere valutato anche ai fini del punteggio, purché regolarmente dichiarato e documentato;

h) il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento è valutato secondo gli stessi criteri applicabili al corrispondente servizio prestato presso le altre Istituzioni, senza maggiorazioni o punteggi aggiuntivi.

9. Il servizio prestato presso Istituzioni superiori estere è valutato nella misura prevista per il medesimo settore e profilo esclusivamente qualora la documentazione consenta di accertare:

a) la natura di Istituzione di istruzione superiore dell'ente presso il quale il servizio è stato svolto;

b) il livello almeno EQF 6 o ISCED 6 del corso;

c) il contenuto sostanzialmente corrispondente dell'insegnamento rispetto al settore AFAM042 e al profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop";

d) la durata del servizio;

e) il conferimento dell'incarico mediante procedura pubblica e selettiva o mediante una procedura estera a essa sostanzialmente corrispondente.

In mancanza della documentazione necessaria a dimostrare la corrispondenza specifica, il servizio può essere valutato nella categoria di cui al comma 7, qualora ne risulti comunque l'attinenza.

8.2 – Tabella B1 · Titoli di studio

Punteggio massimo: 3 punti

10. Sono valutabili esclusivamente i titoli di studio ulteriori, pertinenti o funzionalmente connessi al settore AFAM042, al profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop", alla didattica musicale, alla ricerca artistica o alle metodologie dell'insegnamento musicale.

Titolo	Punteggio
Diploma del previgente ordinamento, congiunto a diploma di scuola secondaria superiore; diploma accademico di secondo livello; laurea magistrale, specialistica, a ciclo unico o del previgente ordinamento	2 punti per titolo
Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia; dottorato di ricerca o dottorato AFAM	2 punti per titolo
Master accademico o universitario di primo o secondo livello; diploma di specializzazione o di perfezionamento post lauream	1 punto per titolo

Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio non può comunque superare 3 punti.

11. Ciascun titolo è valutato una sola volta. I titoli esteri sono valutabili alle condizioni stabilite dall'articolo 5. Non sono valutabili attestati di partecipazione, corsi privi di formale qualificazione accademica o titoli non pertinenti al settore e al profilo oggetto del concorso.

12. **Tabella B2 – Attività di produzione artistica, pubblicazioni e altri titoli culturali e professionali**

Punteggio massimo: 6 punti

12. Il candidato può presentare un massimo di **30 titoli**, numerati progressivamente secondo l'ordine nel quale ne richiede la valutazione.

Qualora siano dichiarati più di 30 titoli, la Commissione valuta esclusivamente i primi 30 secondo la numerazione indicata dal candidato. In mancanza di numerazione, sono valutati i primi 30 titoli risultanti dall'ordine di inserimento nel Portale InPA.

13. Sono valutabili, purché specificamente attinenti al settore AFAM042 e al profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop":

a) attività concertistica e performativa svolta in complessi e formazioni di popular music, pop, rock e linguaggi musicali affini, dal duo alla grande formazione;

b) attività professionale caratterizzata da comprovate competenze di interazione musicale, improvvisazione, concertazione e gestione degli equilibri ritmici, timbrici e dinamici dell'ensemble;

c) partecipazione, con ruolo artistico qualificato, a festival, rassegne, tournée, produzioni teatrali, radiofoniche, televisive, discografiche o multimediali di riconosciuto rilievo;

d) attività di direzione, concertazione, coordinamento o responsabilità artistica di ensemble, band, orchestre o progetti musicali riferibili alla popular music;

e) attività di composizione, arrangiamento, orchestrazione, trascrizione o elaborazione destinata a formazioni pop e ai nuovi linguaggi musicali, purché edita, commissionata o pubblicamente eseguita;

f) produzioni discografiche, audiovisive o digitali nelle quali sia chiaramente individuabile il contributo esecutivo, compositivo, di arrangiamento, concertazione o direzione del candidato;

g) pubblicazioni scientifiche, musicologiche, artistiche o didattiche attinenti alle pratiche musicali d'insieme, all'improvvisazione, alla popular music e ai nuovi linguaggi musicali, pubblicate da editori o riviste qualificati e munite, ove previsto, di ISBN o ISSN;

h) premi e riconoscimenti conseguiti in concorsi o manifestazioni artistiche di documentato rilievo nazionale o internazionale;

i) partecipazione, in qualità di componente o presidente, a giurie, commissioni artistiche o organismi scientifici attinenti al settore;

l) attività di relatore, docente invitato o responsabile di masterclass, seminari e workshop specialistici, purché non già valutata come titolo di servizio;

m) direzione artistica, curatela o coordinamento di festival, rassegne, produzioni e progetti riferibili alla composizione, arrangiamento e concertazione pop e ai nuovi linguaggi musicali;

n) coordinamento o partecipazione qualificata a progetti di ricerca e produzione artistica finanziati mediante bandi competitivi nazionali, europei o internazionali;

o) ulteriori esperienze professionali non didattiche, specificamente attinenti al settore e al profilo oggetto del concorso.

14. Per ciascun titolo la Commissione può attribuire il seguente punteggio:

Livello di qualificazione del titolo	Punti
Rilevanza molto elevata, specifica pertinenza, ruolo primario del candidato e contesto di riconosciuto rilievo nazionale o internazionale	0,50
Elevata pertinenza e qualità, contributo personale significativo e contesto professionale qualificato	0,35
Buona pertinenza e qualità, contributo personale chiaramente documentato	0,20
Pertinenza limitata ma apprezzabile e attività adeguatamente documentata	0,10
Titolo non pertinente, generico, duplicato, non documentabile o non riferibile con certezza al candidato	0,00

Il punteggio complessivo della Tabella B2 non può superare 6 punti.

15. Nell'attribuzione dei punteggi la Commissione tiene conto:

a) della specifica pertinenza rispetto alla declaratoria di AFAM042 e al profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop";

b) della qualità artistica, culturale, scientifica o professionale del titolo;

c) dell'originalità e della complessità artistica e progettuale dell'attività;

d) del ruolo effettivamente svolto dal candidato e della rilevanza del suo contributo personale;

e) del prestigio e della qualificazione dell'ente organizzatore, produttore, editore, istituzione, festival o soggetto conferente;

f) dell'eventuale carattere competitivo della selezione, della commissione o del finanziamento;

g) della diffusione nazionale o internazionale dell'opera, della produzione o del progetto;

h) dell'impatto artistico, scientifico, didattico o professionale dell'attività;

i) della documentabilità e verificabilità del titolo.

16. Per le attività svolte collettivamente o per le opere realizzate in collaborazione, il candidato deve indicare il proprio specifico contributo. Qualora tale contributo non sia individuabile, il titolo non è valutabile.
17. Ai fini del computo dei 30 titoli:

a) un album o un progetto discografico unitario costituisce un solo titolo, indipendentemente dal numero delle tracce;

b) una tournée o una produzione artistica organicamente unitaria costituisce un solo titolo;

c) le successive esecuzioni della medesima opera o produzione non costituiscono titoli autonomi, salvo che presentino un contributo artistico sostanzialmente diverso e specificamente documentato;

d) ristampe, riedizioni, ripubblicazioni o differenti supporti del medesimo prodotto non costituiscono titoli distinti;

e) il medesimo titolo non può essere valutato in più categorie;

f) le attività già valutate come servizio nella Tabella A non possono essere nuovamente valutate nella Tabella B2, salvo che riguardino un prodotto artistico, scientifico o editoriale autonomo e distinto dall'attività didattica.

18. Sono valutati esclusivamente i titoli posseduti, dichiarati e, quando richiesto, documentati entro la scadenza del bando. Non sono valutabili:

a) titoli genericamente richiamati nel curriculum;

b) titoli privi degli elementi necessari a individuarne natura, data, contenuto, soggetto conferente e ruolo svolto dal candidato;

c) attività non attinenti al settore o allo specifico profilo;

d) titoli conseguiti successivamente alla scadenza;

e) collegamenti informatici non accessibili o non idonei a consentire l'identificazione del titolo;

f) dichiarazioni dalle quali non risulti possibile distinguere singolarmente i prodotti o le attività sottoposti a valutazione.

19. Il punteggio attribuito a ciascuna categoria e la motivazione sintetica della valutazione sono riportati nel verbale della Commissione. La valutazione complessiva del candidato è accompagnata dal giudizio analitico previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera o), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83.

Art. 9
Prove d'esame

9.1 – Struttura, finalità e punteggi

1. Le prove d'esame sono due:

a) una **prova didattica a carattere teorico-pratico**, finalizzata ad accertare la competenza disciplinare, didattica, metodologica e progettuale del candidato;

b) una **prova compositiva, di arrangiamento e concertazione**, finalizzata ad accertare le competenze artistiche, creative, tecnico-professionali e direttoriali proprie del settore e dello specifico profilo.

2. Entrambe le prove sono riferite al settore **AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali**, profilo **"Composizione, arrangiamento e concertazione pop"**, già **CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock**, e si svolgono in coerenza con la declaratoria del settore e con il profilo disciplinare individuato dalla normativa ministeriale vigente.

3. Alle prove è attribuito un punteggio massimo complessivo di **75 punti**, così ripartito:

a) prima prova – prova didattica: massimo **40 punti**;

b) seconda prova – prova compositiva, di arrangiamento e concertazione: massimo **35 punti**.

4. La prima prova, in ragione del contenuto specificamente didattico e del maggiore punteggio attribuibile, assume carattere prevalente.

9.2 – Prima prova · Prova didattica

1. La prima prova consiste nella progettazione, simulazione e illustrazione di un'attività didattica di livello accademico riferita alla composizione, all'arrangiamento, all'orchestrazione, all'improvvisazione o alla concertazione nell'ambito della popular music e dei linguaggi pop-rock.

2. La prova è finalizzata ad accertare:

a) la padronanza dei linguaggi, degli stili, delle forme e delle tecniche compositive della popular music e dei repertori pop-rock;

b) la capacità di progettare un percorso didattico coerente con gli obiettivi formativi dei corsi accademici;

c) la conoscenza delle metodologie di insegnamento della composizione, dell'arrangiamento, dell'orchestrazione e della concertazione;

d) la capacità di integrare scrittura, oralità, improvvisazione e creazione estemporanea;

e) la capacità di adattare contenuti, metodi e materiali ai differenti livelli di preparazione degli studenti;

f) l'impiego consapevole della notazione musicale, delle tecnologie e degli strumenti digitali pertinenti.

3. Il tema è estratto dal candidato, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento, tra tre tracce predisposte dalla Commissione, equivalenti per contenuto, complessità e livello di approfondimento. Le tracce già utilizzate non possono essere assegnate ad altri candidati.

4. L'estrazione si svolge in presenza oppure mediante collegamento telematico idoneo a garantire l'identificazione del candidato e la tracciabilità delle operazioni. La traccia estratta è immediatamente comunicata mediante il Portale InPA e, in via aggiuntiva, al domicilio digitale dichiarato nella domanda.

5. Le tracce sono individuate nell'ambito dei seguenti contenuti:

a) armonia, tecniche compositive e processi formali propri della popular music e dei linguaggi pop-rock;

b) scrittura melodica e armonica, trattamento ritmico e sviluppo motivico;

c) tecniche di arrangiamento, orchestrazione e produzione per piccoli, medi e grandi organici pop-rock, vocali, strumentali, elettronici o misti;

d) idiomi, forme, repertori e prassi compositive della popular music e del pop-rock nelle diverse fasi storico-stilistiche;

e) relazione tra composizione prescrittiva, notazione, oralità e improvvisazione;

f) scrittura per sezioni, distribuzione dei ruoli, conduzione delle parti, densità, registro, equilibrio timbrico e dinamico;

g) elaborazione, trascrizione, riduzione, reharmonization e adattamento di materiali preesistenti;

h) concertazione e direzione di ensemble pop-rock, comunicazione gestuale e organizzazione della prova;

i) creazione istantanea, collettiva ed eterodiretta;

l) analisi critica di partiture, arrangiamenti, registrazioni e prassi esecutive;

m) notazione tradizionale e non convenzionale, software di notazione, sequencing e strumenti digitali applicati alla composizione e all'arrangiamento;

n) verifica e valutazione degli apprendimenti, inclusione e personalizzazione dei percorsi.

6. La prova ha durata massima di **40 minuti** ed è articolata in:

a) progettazione e contestualizzazione, massimo 10 minuti;

b) simulazione didattica, massimo 20 minuti;

c) riflessione metodologica e interlocuzione con la Commissione, massimo 10 minuti.

7. Il candidato illustra prerequisiti, obiettivi, risultati di apprendimento attesi, materiali, sequenza didattica, metodologie, strategie di verifica e valutazione, misure inclusive e tecnologie eventualmente impiegate.

8. Il punteggio massimo di 40 punti è attribuito secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Padronanza e approfondimento dei contenuti disciplinari	10 punti
Coerenza della progettazione didattica e dei risultati di apprendimento	8 punti
Efficacia metodologica, chiarezza espositiva e capacità comunicativa	8 punti
Capacità di integrare scrittura, analisi, ascolto, improvvisazione e concertazione	8 punti
Strategie di verifica, inclusione e impiego consapevole delle tecnologie	6 punti
Totale	**40 punti**

9. La prima prova è superata con un punteggio non inferiore a **24/40**. Il mancato raggiungimento della soglia comporta la non ammissione alla seconda prova.

9.3 – Seconda prova · Prova compositiva, di arrangiamento e concertazione

1. La seconda prova accerta, in forma integrata:

a) la capacità di ideare e organizzare un progetto compositivo o di arrangiamento nell'ambito della popular music e dei linguaggi pop-rock;

b) la padronanza della scrittura per differenti organici vocali, strumentali o misti;

c) la competenza nell'orchestrazione, nella trascrizione, nell'elaborazione e nell'adattamento;

d) la capacità di valorizzare l'improvvisazione e i margini di indeterminazione;

e) la competenza nella concertazione e nella direzione musicale;

f) la consapevolezza storico-stilistica e la capacità di motivare le scelte adottate.

2. La prova comprende:

a) **elaborato compositivo o di arrangiamento**, realizzato sulla base di uno tra tre materiali o consegne predisposti dalla Commissione ed estratto dal candidato;

b) **concertazione e direzione**, con ensemble messo a disposizione dal Conservatorio, di tutto o parte dell'elaborato oppure di un ulteriore breve materiale assegnato dalla Commissione;

c) **colloquio interdisciplinare**, concernente le scelte compositive, stilistiche, strumentali, notazionali, improvvisative e direttoriali adottate.

3. Le consegne possono richiedere, singolarmente o congiuntamente:

a) la composizione originale su un dato tema, testo, schema armonico, forma o vincolo;

b) l'arrangiamento o l'orchestrazione per organico determinato;

c) l'elaborazione, la trascrizione, la riduzione o la trasformazione di un materiale preesistente;

d) la predisposizione di spazi e modalità d'improvvisazione;

e) l'impiego di procedimenti di creazione istantanea, collettiva o eterodiretta.

4. Il diario delle prove stabilisce l'organico disponibile, la dotazione strumentale e informatica, i formati di consegna, la durata assegnata per la redazione dell'elaborato e le modalità della successiva concertazione. Le condizioni devono essere equivalenti per tutti i candidati.
5. La fase di redazione dell'elaborato ha una durata massima di **otto ore**. Il candidato può utilizzare esclusivamente materiali, strumenti e applicazioni espressamente autorizzati dalla Commissione. L'elaborato deve rendere riconoscibile e valutabile il contributo individuale del candidato.
6. La fase di concertazione e direzione ha durata massima di **30 minuti**. Il Conservatorio mette a disposizione un ensemble-laboratorio la cui composizione è resa nota con il diario. La qualità autonoma della prestazione degli esecutori non forma oggetto di valutazione.
7. Il colloquio interdisciplinare ha durata massima di **15 minuti** ed è finalizzato ad accertare la capacità del candidato di analizzare e motivare criticamente:

a) la struttura formale e il linguaggio armonico, melodico e ritmico;

b) le scelte di strumentazione, orchestrazione, registro, tessitura e articolazione;

c) i rapporti tra parti scritte, improvvisazione e processi non integralmente prescrittivi;

d) le strategie di concertazione, direzione, prova e correzione;

e) i riferimenti storico-stilistici e le eventuali soluzioni tecnologiche adottate.

8. Il punteggio massimo di 35 punti è attribuito secondo i seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Qualità, originalità, coerenza e compiutezza dell'elaborato	9 punti
Padronanza dell'arrangiamento, dell'orchestrazione e della scrittura per l'organico	8 punti
Pertinenza storico-stilistica e integrazione dell'improvvisazione	6 punti
Capacità di concertazione, direzione, ascolto e soluzione dei problemi	8 punti
Consapevolezza critica e qualità del colloquio	4 punti
Totale	**35 punti**

9. La seconda prova è superata con un punteggio non inferiore a **21/35**. Il mancato raggiungimento della soglia comporta la non idoneità e preclude la valutazione dei titoli.

9.4 – Accertamenti aggiuntivi

1. Nell'ambito della seconda prova sono accertate, con giudizio idoneativo:

a) la capacità di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche e digitali più diffuse in ambito musicale, con particolare riferimento alla notazione, all'editing, alla riproduzione e alla gestione di partiture e materiali audio;

b) la conoscenza della lingua inglese almeno al livello **B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue – QCER**, anche mediante lettura, comprensione e breve interlocuzione su argomenti attinenti al settore.

2. Gli accertamenti non determinano punteggio ulteriore. Il giudizio di non idoneità anche in uno solo di essi comporta la non idoneità alla procedura.

9.5 – Predeterminazione dei criteri e trasparenza

1. Prima di accedere alle domande, ai curricula e ai titoli, la Commissione predetermina i descrittori dei livelli di valutazione, le modalità di attribuzione dei punteggi, gli eventuali criteri di arrotondamento, le modalità operative delle prove e i criteri degli accertamenti idoneativi.
2. I criteri specifici sono pubblicati almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove e non possono essere successivamente modificati, salvo la correzione di meri errori materiali adeguatamente verbalizzata e pubblicata prima dell'avvio delle prove.
3. Di tutte le operazioni, delle tracce, degli elaborati, delle domande formulate, dei punteggi e degli accertamenti è redatto processo verbale. Gli esiti individuali sono comunicati mediante il Portale InPA o altra area ad accesso riservato; non sono pubblicati online in accesso libero elenchi, punteggi o giudizi riferibili ai candidati.

9.6 – Punteggio complessivo e accesso alla valutazione dei titoli

1. Accedono alla valutazione dei titoli esclusivamente i candidati che abbiano conseguito almeno **24/40** nella prima prova, almeno **21/35** nella seconda prova e complessivamente almeno **50/75** nelle prove.
2. L'idoneità finale è attribuita ai candidati che conseguano almeno **60/100**, fermo restando il conseguimento di almeno 50 punti nelle prove.

9.7 – Diario, convocazione e condizioni di svolgimento

1. Il diario, approvato con decreto del Direttore e pubblicato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove, indica date, orari, sede, ordine di convocazione, organico dell'ensemble-laboratorio, dotazioni, applicazioni autorizzate, formati di consegna e ulteriori modalità organizzative.
2. Le pubblicazioni sul Portale InPA, sul sito istituzionale e sulla piattaforma ministeriale dedicata ai concorsi AFAM hanno valore di comunicazione e notifica nei casi previsti dal bando. L'assenza del candidato equivale a rinuncia, ferme restando le misure previste per gravidanza, allattamento, disabilità e DSA.
3. Le prove sono pubbliche nei limiti compatibili con la natura delle operazioni, la tutela della proprietà intellettuale, la segretezza delle tracce, il regolare svolgimento e la parità di trattamento. La fase di redazione dell'elaborato si svolge sotto vigilanza e non è aperta al pubblico.
4. Il Conservatorio garantisce condizioni equivalenti a tutti i candidati. Eventuali collaboratori o componenti dell'ensemble non fanno parte della Commissione e non partecipano alla valutazione.

Art. 10
Formazione, approvazione e pubblicità degli esiti

5. Il punteggio finale di ciascun candidato è determinato dalla somma del punteggio conseguito nelle due prove d'esame e del punteggio attribuito ai titoli, entro il limite massimo di **100 punti**.
6. È dichiarato idoneo il candidato che abbia conseguito almeno **50 punti su 75** nelle prove e almeno **60 punti su 100** nel punteggio complessivo, ferme restando le soglie previste per ciascuna prova dall'articolo 9.
7. Conclusa la valutazione, la Commissione:

a) formula la graduatoria di merito in ordine decrescente di punteggio complessivo, in misura non superiore al numero dei posti banditi;

b) individua il candidato vincitore;

c) forma, separatamente, l'elenco degli ulteriori candidati idonei, ordinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 5;

d) applica, ove occorra, le riserve e i titoli di preferenza dichiarati e positivamente verificati ai sensi degli articoli 12 e 13.

1. La Commissione trasmette al Direttore i verbali, la graduatoria di merito, l'elenco degli idonei e tutti gli atti della procedura. Il Direttore ne verifica la regolarità formale e, con proprio decreto, approva gli atti, la graduatoria e l'elenco.
2. La graduatoria completa, l'elenco degli idonei, i punteggi delle prove e dei titoli e i giudizi analitici sono messi a disposizione dei soli partecipanti mediante il Portale InPA o altra area informatica ad accesso riservato. Nelle fasi intermedie e nelle comunicazioni collettive i candidati sono identificati, ove possibile, mediante il codice univoco della candidatura.
3. Della disponibilità degli esiti nell'area riservata è dato avviso sul Portale InPA, sulla piattaforma ministeriale dedicata ai concorsi AFAM e sul sito istituzionale del Conservatorio, senza pubblicazione di dati riferibili ai candidati diversi dal vincitore.
4. Entro **cinque giorni** dalla messa a disposizione degli esiti nell'area riservata, ciascun candidato può presentare al responsabile del procedimento un reclamo motivato esclusivamente per errori materiali, errata attribuzione o mancata valutazione di titoli ritualmente dichiarati, difformità rispetto ai criteri predeterminati o violazione delle disposizioni del bando.
5. Il reclamo non può essere utilizzato per introdurre nuovi requisiti, titoli, servizi, documenti o circostanze non dichiarati entro la scadenza della domanda, né per ottenere una nuova valutazione di merito in assenza di specifici vizi. È fatta salva la rettifica di meri errori materiali e l'acquisizione d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
6. Il responsabile del procedimento compie gli adempimenti istruttori di propria competenza. Quando il reclamo investe valutazioni tecniche o operazioni riservate alla Commissione, trasmette gli atti alla Commissione affinché si pronunci con verbale motivato.
7. Definiti gli eventuali reclami e completati i controlli necessari, il Direttore adotta il decreto definitivo di approvazione degli atti, della graduatoria e dell'elenco degli idonei, ferma restando la verifica di regolarità prevista dall'articolo 14.
8. La pubblicazione online della graduatoria finale riporta esclusivamente il nome e il cognome del candidato dichiarato vincitore, la posizione e, ove necessario, il punteggio complessivo. I dati degli idonei non vincitori non sono pubblicati in accesso libero; sono resi pubblici soltanto qualora, a seguito di scorrimento, essi acquisiscano la posizione di vincitore.
9. L'eventuale applicazione di riserve o preferenze è indicata nelle comunicazioni riservate senza specificarne la natura. Non sono pubblicate informazioni dalle quali possano desumersi condizioni personali, familiari, sanitarie o altre categorie particolari di dati.
10. La graduatoria e l'elenco degli idonei hanno validità di due anni dalla data del decreto definitivo di approvazione, fatte salve diverse disposizioni sopravvenute direttamente applicabili.
11. Lo scorrimento dell'elenco degli idonei è ammesso nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 11. Esso non determina una graduatoria aperta e non attribuisce agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione.

Art. 11
Individuazione del vincitore, condizioni di efficacia e costituzione del rapporto di lavoro

4. All'esito positivo della verifica di regolarità di cui all'articolo 14, il Direttore individua il candidato vincitore e, ricorrendone tutti i presupposti, procede alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per il profilo di **Docente di prima fascia – settore artistico-disciplinare AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi**

linguaggi musicali, profilo "Composizione, arrangiamento e concertazione pop", già CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock.

5. Il posto oggetto della procedura è già compreso nella dotazione organica vigente del Conservatorio ed è vacante e disponibile, come attestato dagli atti di programmazione e dalle risultanze del Portale Anagrafiche AFAM.
6. In conformità alla nota MUR prot. n. 7553 del 24 luglio 2026, costituisce condizione essenziale del presente bando la seguente clausola:

«L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024».

1. L'indizione, lo svolgimento e la conclusione delle operazioni concorsuali non consentono la costituzione del rapporto di lavoro prima dell'adozione del predetto D.P.C.M. e dell'abilitazione delle corrispondenti funzioni assunzionali nel Portale Anagrafiche AFAM, secondo le indicazioni ministeriali.
2. La proposta di assunzione è trasmessa al candidato avente titolo mediante il Portale InPA, posta elettronica certificata o altro domicilio digitale dichiarato nella domanda e indica la sede, la natura del rapporto, la decorrenza, il termine per l'accettazione, la data di sottoscrizione e di presa di servizio e l'eventuale documentazione da produrre.
3. **Il termine perentorio assegnato per l'accettazione non può essere inferiore a cinque giorni dalla ricezione della comunicazione individuale. Il vincitore che rinunci alla nomina o non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto ed è escluso dalla graduatoria. La mancata accettazione nel termine o la mancata sottoscrizione del contratto, ove non sorrette da giustificato motivo tempestivamente comunicato e documentato, sono equiparate alla rinuncia e producono i medesimi effetti. Il Conservatorio procede conseguentemente allo scorrimento dell'elenco degli idonei.**
4. Resta salva la valutazione di impedimenti oggettivi, sopravvenuti e non imputabili al candidato, purché comunicati senza ritardo e adeguatamente documentati prima della scadenza assegnata.
5. La presa di servizio non può avvenire prima del **1° novembre 2026**. Qualora l'autorizzazione intervenga successivamente, la decorrenza è fissata dal Conservatorio dopo il perfezionamento di tutti i presupposti.
6. L'assunzione è disposta con riserva di accertamento dei requisiti generali e specifici. La mancanza di un requisito necessario, accertata anche successivamente, comporta le conseguenze previste dalla legge, nel rispetto delle garanzie procedimentali.
7. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi determinano la decadenza dai benefici conseguiti ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le ulteriori responsabilità.
8. Al rapporto di lavoro si applicano il CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" – Sezione AFAM vigente, la normativa sul pubblico impiego e le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale docente AFAM. Il candidato è assunto in prova per il periodo e secondo le modalità stabilite dal CCNL.
9. Il Conservatorio provvede all'inserimento del docente nel Portale Anagrafiche AFAM, alla trasmissione del contratto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, alle comunicazioni obbligatorie e agli adempimenti di pubblicità nei limiti consentiti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
10. Durante il periodo di validità, l'elenco degli idonei può essere utilizzato dal solo Conservatorio "Nicola Sala" per la stipulazione di contratti a tempo determinato riferiti al medesimo settore e profilo, nei casi consentiti dalla programmazione e dalla normativa vigente. L'accettazione o la rinuncia a un contratto a tempo determinato non modifica la posizione utile ai fini dell'eventuale assunzione a tempo indeterminato e non comporta il depennamento dall'elenco.
11. La graduatoria e l'elenco degli idonei non sono utilizzabili per il conferimento degli incarichi di docenza di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
12. Il docente assunto a tempo indeterminato è tenuto a permanere nella sede del Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento per almeno cinque anni, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera s), del D.P.R. n. 83/2024 e dell'articolo 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 12
Riserve di posti

1. Sulla base della ricognizione della situazione occupazionale dell'Istituzione, effettuata ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e recepita con **prot. 8233 del 06.08.2026**, il posto oggetto della presente procedura **non è assoggettato alla riserva** in favore dei soggetti con disabilità appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Dalla predetta ricognizione risultano:

   a) una base di computo, determinata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 68/1999, pari a n. 136 dipendenti;

   b) una quota d'obbligo del sette per cento in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999, pari a n. 10 unità;

   c) n. 6 lavoratori con disabilità già in servizio e computabili nella predetta quota;

   d) una scopertura residua pari a n. 4 unità;

   e) una quota d'obbligo dell'uno per cento relativa alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, pari a n. 1 unità;

   f) n. 4 lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, già in servizio e computabili nella relativa quota, che risulta pertanto integralmente coperta;

   g) n. 5 posti complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato dal Conservatorio per l'anno accademico 2026/2027.

3. In relazione alla scopertura accertata e nel rispetto del limite complessivo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso, il Conservatorio ha preventivamente individuato, mediante il provvedimento richiamato al comma 1, i seguenti posti ai quali applicare la riserva in favore dei soggetti con disabilità di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999:

   a) n. 1 posto di docente di prima fascia per il settore artistico-disciplinare **AFAM021 – Accompagnamento pianistico**;

   b) n. 1 posto di docente di prima fascia per il settore artistico-disciplinare **AFAM030 – Strumenti a tastiera per i nuovi linguaggi musicali**;

4. Conseguentemente, la riserva prevista dalla legge n. 68/1999 **non opera sul posto oggetto del presente bando**, relativo al settore artistico-disciplinare **AFAM042**. La preventiva imputazione delle riserve alle procedure indicate al comma 3 impedisce che la medesima quota d'obbligo sia applicata contemporaneamente a più procedure concorsuali.

5. Non opera nella presente procedura alcuna riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, risultando la relativa quota d'obbligo integralmente coperta.

6. L'Ufficio del personale ha altresì verificato le frazioni maturate e cumulate:

   a) ai fini della riserva in favore dei volontari delle Forze armate prevista dagli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   b) ai fini della riserva in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale, prevista dall'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

   Le già menzionate frazioni, tenuto conto anche di quella generata dalla presente procedura, non raggiungono l'unità necessaria per l'applicazione della relativa riserva. Le frazioni residue sono conservate e cumulate con quelle derivanti dalle successive procedure concorsuali o assunzioni, secondo la normativa vigente.

7. Il Conservatorio non esercita, nell'ambito della presente procedura, la facoltà di riserva in favore del personale a tempo determinato prevista dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il posto è pertanto attribuito al candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di titoli di preferenza a parità di merito e di punteggio.

9. Alla data di pubblicazione del presente bando, fatte salve eventuali disposizioni legislative sopravvenute direttamente applicabili, **non operano ulteriori riserve di posti**.

Art. 13
Titoli di preferenza a parità di punteggio

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 in materia di riserve di posti, i titoli di preferenza operano esclusivamente in caso di parità di punteggio complessivo tra due o più candidati.
5. I titoli di preferenza devono:

a) essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione;

b) essere espressamente dichiarati nella domanda presentata attraverso il Portale InPA;

c) essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

1. Nella dichiarazione il candidato deve indicare, ove pertinente, l'Amministrazione o il soggetto che ha adottato il provvedimento dal quale deriva il titolo di preferenza, gli estremi e la data del provvedimento, nonché ogni ulteriore elemento necessario per consentire al Conservatorio di procedere alla verifica d'ufficio.
2. Ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere prodotte ad altra pubblica amministrazione e sono sostituite dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, a parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da disposizioni legislative speciali, l'ordine di preferenza è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare o al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico o privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo e per non meno di un anno, presso il Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento, purché non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del medesimo servizio;

e) i candidati con il maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari o con i gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato;

i) coloro che abbiano svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) coloro che abbiano completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 90/2014;

m) coloro che abbiano svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

n) coloro che siano titolari o abbiano svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) l'appartenenza al genere meno rappresentato presso il Conservatorio in relazione alla qualifica oggetto della procedura, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 6 del D.P.R. n. 487/1994;

p) la minore età anagrafica.

6. I titoli di preferenza sono applicati soltanto dopo la conclusione delle prove, della valutazione dei titoli e della determinazione del punteggio complessivo di ciascun candidato, in modo da non interferire con le valutazioni tecniche della Commissione.
7. Il responsabile del procedimento provvede alla verifica delle dichiarazioni relative ai titoli di preferenza. L'ordine finale è determinato in sede di approvazione della graduatoria, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione e delle preferenze effettivamente accertate.
8. Non è consentita, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l'introduzione di un titolo di preferenza non dichiarato, ferme restando la rettifica di meri errori materiali e l'acquisizione d'ufficio nei casi espressamente previsti dalla legge.
9. Nelle comunicazioni riservate ai partecipanti l'eventuale applicazione di un titolo di preferenza è indicata senza specificarne la natura. Non sono pubblicate informazioni dalle quali possano desumersi condizioni personali, familiari, sanitarie o altre categorie particolari di dati.
10. La presenza di un solo posto non esclude l'applicazione dei titoli di preferenza, i quali possono determinare l'ordine tra candidati che abbiano conseguito il medesimo punteggio. Essi non costituiscono, tuttavia, autonome riserve di posto, disciplinate esclusivamente dall'articolo 12.

Art. 14
Verifica di regolarità e procedura di salvaguardia

7. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera r), del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva il Consiglio accademico verifica la regolarità procedimentale degli atti e la loro conformità alla normativa applicabile, al presente bando e ai criteri predeterminati dalla Commissione.
8. La verifica non comporta una nuova valutazione del merito artistico, didattico, scientifico o professionale dei candidati e non può sostituire le valutazioni tecniche riservate alla Commissione giudicatrice.
9. Qualora ravvisi irregolarità, omissioni o carenze suscettibili di incidere sulla legittimità della procedura, il Consiglio accademico rinvia gli atti alla Commissione con deliberazione motivata, indicando:

a) le operazioni oggetto di riesame;

b) le disposizioni o i criteri che si assumono violati;

c) gli adempimenti necessari per la regolarizzazione;

d) il termine, non superiore a trenta giorni, per la conclusione del riesame.

1. La Commissione procede nei limiti indicati dal Consiglio accademico e nel rispetto del principio di conservazione degli atti legittimamente compiuti. Delle operazioni è redatto apposito verbale, trasmesso al Direttore unitamente agli atti eventualmente rettificati.
2. Qualora il riesame determini una modifica della graduatoria o dell'elenco degli idonei, il Direttore procede alla nuova approvazione e alle conseguenti comunicazioni e pubblicazioni nel rispetto degli articoli 10 e 16.

3. La procedura di salvaguardia si conclude con la deliberazione del Consiglio accademico adottata sugli atti originari oppure, in caso di rinvio, sugli atti risultanti dal riesame.
4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e previa deliberazione del Consiglio accademico, il Direttore procede all'assunzione del vincitore, compatibilmente con il perfezionamento della condizione autorizzatoria e degli ulteriori presupposti previsti dall'articolo 11.
5. La conclusione positiva della verifica non sostituisce né assorbe i controlli sul possesso dei requisiti, sulla veridicità delle dichiarazioni e sui titoli prodotti dai candidati.

Art. 15
Accesso agli atti e tutela giurisdizionale

4. L'accesso agli atti della procedura è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. I candidati possono presentare istanza motivata di accesso documentale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **conservatoriobn@pec.it**, indicando:

a) gli atti dei quali si chiede l'ostensione o il rilascio di copia;

b) l'interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti;

c) il codice identificativo della candidatura;

d) un documento di identità, qualora l'istanza non sia sottoscritta digitalmente.

1. Sono ordinariamente accessibili ai candidati, nei limiti dell'interesse fatto valere, i criteri di valutazione, i verbali, le schede individuali, gli elaborati, i giudizi, i curricula e i titoli sottoposti alla Commissione, ferme restando le limitazioni previste dalla legge.
2. L'accesso può essere differito sino alla conclusione delle singole fasi della procedura quando la conoscenza anticipata degli atti possa compromettere il regolare svolgimento delle operazioni concorsuali, la segretezza delle prove o la parità di trattamento tra i candidati.
3. Il Conservatorio assicura l'accesso mediante oscuramento dei dati personali non pertinenti o eccedenti, quali codici fiscali, indirizzi, recapiti, firme, coordinate bancarie e dati relativi alla salute o ad altre condizioni personali. La qualità di candidato non determina automaticamente la posizione di controinteressato, che è valutata in concreto in relazione al contenuto degli atti richiesti e al possibile pregiudizio alla riservatezza.
4. La pubblicazione o la messa a disposizione degli atti nell'area riservata del Portale InPA non preclude l'esercizio del diritto di accesso documentale nei casi e con le modalità previste dalla legge.
5. Avverso il presente bando e gli atti della procedura è ammesso, alternativamente:

a) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, entro sessanta giorni;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.

3. I termini di cui al comma 7 decorrono:

a) per l'impugnazione del presente bando, dalla data della sua pubblicazione sul Portale InPA;

b) per i provvedimenti individuali di esclusione o per gli altri atti comunicati direttamente, dalla data della comunicazione, notificazione o piena conoscenza;

c) per la graduatoria definitiva, dalla pubblicazione sul Portale InPA dell'avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale del Conservatorio, salvo che la piena conoscenza sia acquisita anteriormente.

8. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non è ammesso qualora il medesimo atto sia già stato impugnato mediante ricorso giurisdizionale.
9. Avverso le determinazioni in materia di accesso documentale trovano applicazione l'articolo 25 della legge n. 241/1990 e l'articolo 116 del codice del processo amministrativo.

10. Restano devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative alla fase successiva alla costituzione del rapporto di lavoro, nei limiti stabiliti dall'articolo 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 16
Trattamento e protezione dei dati personali

9. Il titolare del trattamento è il **Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento**, con sede in via Mario La Vipera n. 1, 82100 Benevento, PEC **conservatoriobn@pec.it**, posta elettronica **protocollo@conservatorio.bn.it**.
10. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati – RPD/DPO nominato dal Conservatorio sono pubblicati nell'apposita sezione "Privacy" del sito istituzionale.
11. I dati personali forniti dai candidati direttamente o mediante il Portale InPA, nonché quelli acquisiti d'ufficio presso altre amministrazioni, sono trattati per:

a) ricevere e istruire le domande di partecipazione;

b) verificare i requisiti generali e specifici di ammissione;

c) adottare i provvedimenti di ammissione o esclusione;

d) svolgere e verbalizzare le prove concorsuali;

e) valutare i titoli, applicare le riserve e le preferenze e formare la graduatoria e l'elenco degli idonei;

f) gestire reclami, istanze di accesso, controlli e contenziosi;

g) procedere all'eventuale assunzione e alla costituzione del rapporto di lavoro;

h) adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza, archiviazione e conservazione documentale.

1. Il trattamento è fondato sull'adempimento di obblighi legali e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Le eventuali categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati sono trattati esclusivamente nei casi necessari e consentiti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, dagli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalle disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali e il pubblico impiego.

4. Il trattamento non è fondato sul consenso del candidato. La registrazione al Portale InPA e la presentazione della candidatura presuppongono la presa visione delle pertinenti informative sul trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura; il mancato, incompleto o inesatto conferimento dei dati necessari può comportare l'impossibilità di ammettere o valutare la candidatura.
5. I dati sono trattati dal personale autorizzato del Conservatorio, dalla Commissione giudicatrice e, nei limiti delle rispettive competenze, dai soggetti che forniscono servizi informatici o gestionali, nonché dal Dipartimento della funzione pubblica per il Portale InPA, dal MUR, dal CINECA, dalla Ragioneria territoriale dello Stato e dagli ulteriori soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia prevista dalla legge.
6. I dati possono essere comunicati agli organi di controllo, alle autorità amministrative o giudiziarie e ai soggetti legittimati all'accesso agli atti, nei limiti strettamente necessari al perseguimento delle relative finalità.
7. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e, successivamente, secondo i termini previsti dalla normativa sulla conservazione degli atti amministrativi, dal piano di conservazione documentale del Conservatorio e dalle disposizioni applicabili in materia di contenzioso e pubblico impiego.
8. Non sono adottate decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati, né sono effettuate attività di profilazione. L'utilizzazione di sistemi informatici per la ricezione delle domande, l'attribuzione di codici identificativi o l'elaborazione materiale dei punteggi non sostituisce le determinazioni degli organi competenti.

9. Le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, pertinenza, proporzionalità e limitazione della conservazione.
10. Nelle fasi intermedie della procedura sono utilizzati, ove possibile, i codici identificativi delle candidature. Le informazioni destinate ai soli partecipanti sono rese disponibili mediante il Portale InPA o altra area ad accesso riservato.
11. La pubblicazione online della graduatoria finale riporta i dati personali del solo candidato dichiarato vincitore, limitatamente al nome, al cognome, alla posizione e, ove ritenuto necessario, al punteggio complessivo. I dati degli idonei non vincitori sono resi pubblici soltanto qualora, a seguito di scorrimento, essi acquisiscano la posizione di vincitore.
12. Le graduatorie di merito, i punteggi delle prove e dei titoli e le informazioni relative ai candidati diversi dal vincitore sono messi a disposizione dei partecipanti esclusivamente mediante un'area ad accesso riservato, con indicazione della mera applicazione di eventuali titoli di riserva o preferenza senza specificarne la natura.
13. L'interessato può esercitare, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ai trattamenti effettuati per finalità istituzionali, i diritti di accesso, rettifica, limitazione e opposizione previsti dagli articoli 15–22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al titolare o al Responsabile della protezione dei dati.
14. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Autorità

Art. 17
Responsabile del procedimento, pubblicità, comunicazioni e disposizioni finali

2. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento.
3. Il decreto di indizione, il bando e gli allegati sono pubblicati, a pena di invalidità:

a) sul Portale unico del reclutamento InPA;

b) sulla piattaforma telematica ministeriale dedicata ai concorsi AFAM;

c) sul sito istituzionale del Conservatorio.

La pubblicazione è effettuata altresì all'Albo online sul sito del conservatorio Bandi di concorso".

15. Sono pubblicati o resi disponibili, secondo la natura dell'atto e nei limiti stabiliti dalla legge:

a) il decreto di nomina della Commissione giudicatrice;

b) i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione;

c) il diario e le modalità organizzative delle prove;

d) gli avvisi relativi alle ammissioni, alle esclusioni e agli esiti;

e) il decreto di approvazione degli atti;

f) la graduatoria finale recante i dati del solo vincitore;

g) gli eventuali provvedimenti di rettifica, sospensione, proroga, riapertura dei termini o revoca;

h) ogni altro atto per il quale sia previsto un obbligo di pubblicazione o comunicazione.

06 Gli atti, i punteggi e le informazioni relativi ai candidati diversi dal vincitore sono resi disponibili esclusivamente ai partecipanti mediante il Portale InPA o altra area ad accesso riservato, nel rispetto degli articoli 10 e 16.

07 Le pubblicazioni sui portali della procedura hanno valore di comunicazione e, nei casi espressamente previsti, di notificazione a tutti gli effetti di legge. È onere dei candidati consultare periodicamente tali portali. I provvedimenti individuali di esclusione e gli atti che richiedono conoscenza personale sono comunicati mediante il Portale InPA o al domicilio digitale dichiarato.

08 Eventuali rettifiche, integrazioni, modifiche del calendario o comunicazioni urgenti sono pubblicate mediante i medesimi canali. Qualora la modifica incida sui requisiti, sui termini o sulle condizioni di partecipazione, il Conservatorio dispone, con provvedimento motivato, la proroga o la riapertura dei

termini quando necessaria per assicurare trasparenza, parità di trattamento ed effettiva partecipazione.

09 Il Conservatorio può, con provvedimento motivato e per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere, prorogare, riaprire i termini o revocare la procedura, nel rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità, imparzialità, trasparenza, tutela dell'affidamento e parità di trattamento. La partecipazione non determina, di per sé, un diritto all'assunzione.

10 Dalla data di pubblicazione sul Portale InPA decorre il termine per la presentazione delle domande. L'efficacia della procedura e la costituzione del rapporto di lavoro restano subordinate alla condizione espressamente stabilita dall'articolo 11, comma 3.

11 Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione, in quanto compatibili:

a) la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

b) il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132;

c) il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

d) il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83;

e) il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

f) il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

g) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

h) la legge 7 agosto 1990, n. 241;

i) il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

l) il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

m) il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

n) il CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" – Sezione AFAM vigente;

o) il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM;

p) la programmazione triennale del reclutamento approvata dagli organi competenti;

q) le note MUR prot. n. 7553 del 24 luglio 2026 e prot. n. 7948 del 31 luglio 2026, nonché le ulteriori disposizioni ministeriali applicabili.

13. Le disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali o ministeriali sopravvenute, direttamente applicabili alla procedura, prevalgono sulle disposizioni incompatibili del presente bando. Il Conservatorio provvede agli eventuali adeguamenti con atto pubblicato attraverso i canali indicati nel comma 3.

Benevento, 07.08.2026

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "N. SALA" - BENEVENTO

Il Direttore
M° Giuseppe ILARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e della normativa collegata.

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

_l_sottoscritt_____

_____nat_ a_____il _____residente

a_____prov._____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all' art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell' art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000 sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

☐ di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico;

di possedere, alla data di scadenza dell'avviso di selezione Prot. n.8297 del 07.08.2026, i seguenti titoli di accesso:

A. Titolo specifico di accesso e categoria di ammissione (vedi art.2 del bando)

☐possesso dell'Abilitazione artistica nazionale nel settore artistico disciplinare AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali;;

☐ docente a tempo indeterminato inquadrato nel settore artistico-disciplinare AFAM042 – Composizione, arrangiamento e concertazione per i nuovi linguaggi musicali, tenuto conto della corrispondenza con il previgente settore CODC/07 – Composizione e arrangiamento pop-rock, stabilita dal decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;;

☐inserimento a pieno titolo in una graduatoria nazionale del personale docente Afam;

☐superamento di un concorso pubblico selettivo per graduatoria di istituto e maturazione di almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni accademici presso le Istituzioni AFAM,

Estremi della graduatoria nazionale / del concorso pubblico selettivo:

A.A.	Istituzione	SAD/profilo	Bando e graduatoria	Data inizio e fine contratto	Tipologia contratto	Giorni (solo per contratti Tempo determinato)	Ore (solo per incarichi docenza esterna)

B. Dichiarazione possesso titoli di studio

Titolo	Istituzione	Data	Classe / ordinamento	Riconoscimento titolo estero

Data…… Firma ……..

C. Ulteriori titoli di studio e culturali*

N.	Titolo	Istituzione e data	Pertinenza con AFAM053
1			
2			
3			
4			
5			

Il/La candidato/a dichiara che i dati sopra indicati sono veritieri e verificabili ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
** Inserire in caso di titolo estero Numero e data del protocollo certificato di equipollenza del titolo*

D. Abilitazione artistica nazionale per AFAM042

Settore	Autorità / Commissione	Data	Decreto / riferimento

E. Dichiarazione possesso titoli di servizio ulteriori rispetto ai titoli di accesso:

N.	Istituzione	SAD / insegnamento	Dal	Al	Ore	Tipologia e note
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Data…… Firma ……..

ALLEGATO B

ATTIVITÀ ARTISTICHE, PUBBLICAZIONI E TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

_l_sottoscritt_____nat_a_____

_ il _____residente a_____prov._____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000 sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di possedere, alla data di scadenza dell'avviso di selezione Prot. N. 8297 del 07.08.2026 i seguenti titoli:

Limite massimo

Indicare non più di 30 titoli, in ordine di priorità.

N.	Categoria	Titolo / prodotto / attività	Ente / editore	Data	Ruolo personale e rilevanza
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Data……

Firma

……..

N.	Categoria	Titolo / prodotto / attività	Ente / editore	Data	Ruolo personale e rilevanza
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Data……

Firma

……..

N.	Categoria	Titolo / prodotto / attività	Ente / editore	Data	Ruolo personale e rilevanza
29					
30					

Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli indicati sono posseduti entro la scadenza del bando, sono attinenti al settore oggetto della procedura e sono documentabili su richiesta dell'Amministrazione. Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e che tutte le informazioni sono veritiere e verificabili.

Data……

Firma

……..